

MODULO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATI

Circolare del Ministero dell'Interno 12/08/1992, n. 15 del 18

All'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di - **MIRA**

DATI DELL'INTESTATARIO DEL CERTIFICATO

Cognome Nome

Luogo di Nascita (.....) Data di nascita

CERTIFICATO DI:

1)	DESCRIZIONE CERTIFICATO	n. copie	In carta ²⁾	
			semplice	in bollo
	Residenza			
	Stato di Famiglia			
	Stato di Famiglia per Assegni Familiari			
	Cittadinanza			
	Stato Libero			
	Certificato Esistenza in Vita			
	Certificato Contestuale			
	Certificato Storico Anagrafico individuale			
	Certificato di Godimento Diritti Politici			
	Certificato Iscrizione nelle Liste Elettorali			
	Certificato di			

Gli usi per i quali i certificati possono essere esenti da imposta di bollo sono indicati nel retro.

IL RICHIEDENTE

Cognome Nome

Documento n. Luogo rilascio

Data rilascio

Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. (vedi nota sottoriportata)

Firma leggibile del/lla richiedente

.....

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003

Il Comune di **Mira (Venezia)**, in qualità di titolare del trattamento, nella persona del Sindaco / Presidente *pro-tempore*, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la richiesta certificazione vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l'erogazione del servizio/della prestazione richiesto/a, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari.

I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti.

I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei.

I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal d.P.R. 445/2000 (cd. t.u. sulla documentazione amministrativa, recante norme sulla cd. autocertificazione).

Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del codice privacy, richiedendo l'apposito modulo al responsabile di servizio competente.

¹⁾ Barrare la casella corrispondente al/i certificato/i che interessa/no

²⁾ Barrare la casella che interessa

Usi per i quali è ammessa in modo assoluto l'esenzione dall'imposta di bollo

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni

Si prega di barrare la casella che indica l'uso per il quale i/il certificati/o sono/è richiesti/o

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. Sussidio e ammissione a istituti di beneficenza (art. 8) | <input type="checkbox"/> 16. Ammissione soci in cooperativa edilizia (L. 427/93) |
| <input type="checkbox"/> 2. Anticipazione indennità di fine rapporto (art. 9 Tab B) | <input type="checkbox"/> 17. Borse di studio, presalario |
| <input type="checkbox"/> 3. Assistenza sanitaria (Art. 9 Tab B) | <input type="checkbox"/> 18. Abbonamenti per trasporto di persone |
| <input type="checkbox"/> 4. Assicurazioni sociali obbligatorie (Art. 9) | <input type="checkbox"/> 19. Tutela minore, adozioni, affidamento affiliazione, riconoscimento (art. 13) |
| <input type="checkbox"/> 5. Iscrizione asilo nido, scuola materna (art. 11) | <input type="checkbox"/> 20. Espropriazione pubblica utilità (art. 22) |
| <input type="checkbox"/> 6. Iscrizione, frequenza ed esami per istruzione scolastica di 2° grado (art. 7 Legge 405/90) | <input type="checkbox"/> 21. Separazione legale, divorzio (art. 19 L. 74/87) |
| <input type="checkbox"/> 7. Controversie in materia di equo canone (art. 12) | <input type="checkbox"/> 22. Volontariato (L. 266/91) |
| <input type="checkbox"/> 8. Successione (art. 5) | <input type="checkbox"/> 23. Liquidazione danni di guerra (L. 583/81) |
| <input type="checkbox"/> 9. Applicazione leggi tributaria (Art. 5) | <input type="checkbox"/> 24. Atti per organizzazioni non lucrative (ONLUS) |
| <input type="checkbox"/> 10. Iscrizione liste di collocamento (Art. 9) | <input type="checkbox"/> 25. Ricongiunzione carriera agli effetti contributivi (art. 12) |
| <input type="checkbox"/> 11. Esonero tasse scolastiche, buoni libro (art. 11) | <input type="checkbox"/> 26. Erigazione prestiti da parte dell'INPDAP (risol. M. Finanze n. 351499 del 3/8/87 art. 9 Tab B) |
| <input type="checkbox"/> 12. Aiuti comunitari e nazionali nel settore agricolo (art. 21 bis - art. 16 Legge 153/75) | <input type="checkbox"/> 27. Richiesta Pubblici Uffici |
| <input type="checkbox"/> 13. Leva militare (art. 2) | <input type="checkbox"/> 28. Per |
| <input type="checkbox"/> 14. Elettorale (art. 1) | |
| <input type="checkbox"/> 15. Adozione e riconoscimento (art. 82 L. 184/83) | |

Circolare Ministero dell'Interno 12-08-1992, n. 15

OGGETTO: Rilascio certificati anagrafici

Il d.P.R. 30/5/1989, n. 223, che ha approvato il nuovo regolamento anagrafico, dispone, all'articolo 33, che i certificati di anagrafe vengono rilasciati a chiunque ne faccia richiesta nel presupposto che detti atti sono pubblici ai sensi dell'articolo uno della legge 24/12/54, n. 1228.

A tale norma è stata data una interpretazione molto larga, talché, in pratica chiunque si presenti ad un ufficio dell'anagrafe può richiedere ed ottenere una certificazione di residenza concernente qualsiasi concittadino, restando nel più assoluto anonimato.

Come era prevedibile, ciò non ha mancato di provocare inconvenienti anche gravi quali, ad esempio, l'intestazione di vetture a nome di persone del tutto ignare, da utilizzare poi per la commissione di reati.

Al riguardo si premette che l'articolo 29, 2° comma, del precedente regolamento anagrafico di cui al d.P.R. 31/1/1958, n. 136, prevedeva l'esibizione da parte del richiedente di un documento di identità i cui estremi venivano trascritti negli atti di ufficio qualora la richiesta venisse effettuata da persona diversa dal capo famiglia o estranea alla famiglia anagrafica. Tale modalità, che avrebbe dovuto fungere da deterrente, è poi caduta in disuso e non è stata recepita dal nuovo regolamento.

Tuttavia, se è vero che l'articolo 33 del n.R.A. dispone che i certificati anagrafici vengono rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, è altresì vero che tale espressione non può essere intesa nel senso "a chiunque ne faccia richiesta rimanendo nell'anonimato" sia perché il regolamento medesimo non esclude espressamente la possibilità di identificare il richiedente, ma altresì perché così ragionando mentre la "privacy" del soggetto contemplato nel certificato non verrebbe tutelata, assurdamente sarebbe coperta quella del richiedente. In effetti si ha la sensazione che il problema sorga dalle modalità seguite dai Comuni nel rilasciare le certificazioni.

In pratica è da ritenersi che gran parte dei Comuni, specialmente le piccole collettività, usano rilasciarli dietro semplice richiesta verbale, mentre alcuni Comuni di maggiore entità demografica adottano un modulo per la richiesta ove l'interessato indica le proprie generalità e specifica il contenuto del certificato richiesto.

E' indubbio che la scelta del modo di procedere dipende dalle esigenze del singolo Comune ed anche dal personale disponibile per il servizio, senza considerare poi l'attuale diffusione dei servizi di certificazione automatica ove non esiste alcun rapporto diretto tra utente ed operatore, anche se, trattandosi di apparecchiature per la maggior parte funzionanti con tessere magnetiche, l'accessibilità è condizionata al possesso della tessera.

Tuttavia, bisogna considerare che alla base di ogni richiesta rivolta ad una pubblica amministrazione vi deve essere un interesse degno di tutela giuridica e tale concetto è stato codificato dalla recente legge 7/8/90, n. 241 sul procedimento amministrativo ed in particolare, dagli articoli 22 e 25 che trattano dell'accesso ai documenti amministrativi.

Tali norme sembrano incidere profondamente sull'articolo 33 del d.P.R. 30/5/89, n. 223, nel senso che non si possa più escludere la possibilità per il Comune di identificare il soggetto richiedente un certificato.

Le esposte considerazioni portano pertanto a concludere che un rimedio per arginare il fenomeno in questione, ed anche per garantire la "privacy" individuale, sia quella di suggerire ai Comuni di adottare un modulo di richiesta per le certificazioni in argomento da compilare, quantomeno, nei casi in cui la richiesta venga effettuata da persona diversa dall'interessato o magari da agenzie di affari.

Ciò sarà utile anche ai fini dell'applicazione della legge sul bollo, in particolare la n. 405 del 29/12/90 in quanto l'interessato indicherà o sbarrerà eventuali indicazioni prestampate delle norme di esenzione, non potendo tale agevolazione essere presunta dall'operatore ed evitando così una possibile evasione del tributo in questione.

In tali sensi le SS.LL. vorranno informare le amministrazioni comunali delle rispettive Province, richiamando la responsabile attenzione dei sigg. Sindaci nella loro veste di ufficiali di anagrafe.

ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI

COMPLETA DECERTIFICAZIONE NEI RAPPORTI TRA CITTADINO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e gestori o esercenti di pubblici servizi richiedere certificati a cittadini ed imprese.

Si afferma definitivamente il principio che nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i certificati sono completamente eliminati e sostituiti sempre dalle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio, mentre le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione restano valide solo nei rapporti tra privati.

Ciò premesso i certificati che verranno rilasciati saranno validi solo nei rapporti tra privati e recheranno, a pena di nullità, la seguente dicitura **"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"**.

Si ricorda che l'autocertificazione resa è in esenzione dall'imposta di bollo.

Si rende altresì noto che, per effetto dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 41 del DPR n. 445/2000, dal 1° gennaio 2012, i certificati anagrafici, le certificazioni di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile non saranno più validi oltre i termini di validità (6 mesi) anche nel caso in cui l'interessato dichiari, in calce al documento stesso, che le certificazioni contenute non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

IMPOSTA DI BOLLO

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 della tariffa (All. A) del DOR 26/10/1972 n. 642 i **certificati anagrafici sono SOGGETTI ALL'IMPOSTO DI BOLLO FIN DALL'ORIGINE**: pertanto il funzionario che li emette deve redigerli su carta bollata d'€ 14,62. Restano salve le esenzioni per lo specifico uso al quale tali certificati sono destinati.

ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO

I certificati anagrafici possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo (comunemente chiamati in "carta semplice") solo per gli usi espressamente previsti dalla legge (tabella B del DPR 642/1972), nonché dalle specifiche leggi speciali.

L'esenzione da bollo è specificata, mai generica. Pertanto i cittadini nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico, se ritengono di aver diritto all'esenzione, devono obbligatoriamente indicare l'uso e la norma di legge che la prevede, uso e norma che dovranno essere riportate dal funzionario sul certificato. Si specifica che l'acquisizione di tale notizia, poiché conseguente all'adempimento di un obbligo di legge, quello fiscale, rientra tra i fini istituzionali dell'ente e pertanto non costituisce violazione della privacy.

RESPONSABILITA' PER OMESSO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Ai sensi dell'art. 25 del DPR 642/1972 chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta.